SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 2010.

Innovazione e modifica alla modalità del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ed in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera *b)* che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di «ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 con il quale il «10eLOTTO» è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Ritenuto necessario al fine di incrementare la raccolta del gioco, nonché valutati i risultati positivi raggiunti in fase di sperimentazione della raccolta di giocate per, più concorsi consecutivi, apportare le opportune innovazioni alla suddetta modalità di gioco nonché rendere ordinaria la giocata al lotto per più concorsi consecutivi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto direttoriale 4 dicembre 2008 è così sostituito:

«A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata la raccolta, per tutte le modalità del gioco del lotto, per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di venti compreso quello di emissione».

Art. 2.

Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2, comma 3, lettera *c)* il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «*c)* modalità di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7 e fino alle ore 24, per un totale massimo di 204 estrazioni e contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni può essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24, fino al numero massimo di 204, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilità di raccolta aggiuntiva.

La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalità ad intervallo di tempo deve essere interrotta quantomeno quindici secondi prima dell'orario dell'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono e, salvo i casi di cui all'art. 4, deve essere imputata all'estrazione immediatamente successiva all'ultima chiusura del gioco.».

L'art. 2, comma 4, è abrogato.

L'art. 3, comma 1, è così sostituito: «L'importo minimo di ciascuna giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in euro 1 con incrementi pari a euro 0,50».

L'art. 4, comma è così modificato: «Le giocate al «10eLOTTO», a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono autorizzate per più concorsi o estrazioni consecutive, fino ad un massimo di venti».

L'art. 4, comma 5, è così sostituito: «La richiesta di partecipazione, a più estrazioni consecutive riferita alla modalità del «10eLOTTO» a intervallo di tempo, qualora effettuata in orari che non consentano il numero delle estrazioni necessarie, comporterà l'emissione di scontrini per le estrazioni, in ordine temporale, del giorno successivo, in numero corrispondente a quello richiesto.».

L'art. 5 è cosi sostituito:

1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.

2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti sorti con separate categorie di vincita in particolare:

a) «1»: Pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei numeri vincenti;

b) «2»: Pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza di uno o di due dei numeri rispettivamente con uno o due dei numeri vincenti;

c) «3»: Pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;

d) «4»: Pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre o di quattro numeri rispettivamente con due, tre o quattro dei numeri vincenti;

e) «5»: Pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con due, tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;

f) «6»: Pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;

g) «7»: Pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza trai numeri pronosticati e quelli vincenti;

h) «8»: Pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;

i) «9»: Pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;

l) «10»: Pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.

3. L'importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.

4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.

5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'art. 6 è abrogato.

All'art. 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: «La schedina di gioco, potrà prevedere tutte o alcune modalità del «10eLOTTO» insieme alla possibilità di giocare alle altre sorti del gioco del lotto; tutte le modalità del «10eLOTTO»; una sola modalità del «10eLOTTO».

L'art. 8, comma 5, è così sostituito: «Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente comma 2 del presente articolo, anche il numero progressivo giornaliero dell'estrazione di riferimento cui la giocata univocamente si riferisce.».

All'art. 8, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma 10: «Ciascuno scontrino non deve consentire vincite superiori a quelle previste dall'art. 8, secondo comma, della legge 2 agosto 1982 n. 528 e successive modificazioni ed integrazioni».

L'art. 9, comma 5, è abrogato.

L'art. 10, comma l, è così sostituito:

«1. La commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, verificherà la funzionalità dei sistemi estrazionali di cui all'art. 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*, rispettivamente ad intervalli non superiori a tre mesi e alle 96 ore. La commissione predisporrà controlli, a campione, per verificare la funzionalità dei suddetti sistemi estrazionali. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario anche presso la sede della Direzione generale dei Monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolge sul resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:

a) numero delle giocate;

b) numeri estratti;

e per il sistema estrazionale di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*;

c) ultima giocata con orario;

d) orario chiusura gioco;

e) orario di estrazione.».

All'art. 10 è aggiunto il seguente comma 6:

«Le chiavi crittografiche, utilizzate per definire il sistema di randomizzazione per le modalità del «10eLOTTO», sono generate dal concessionario sotto la vigilanza della commissione che potrà avvalersi di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e conservate presso la sede del concessionario. Con provvedimento del Direttore per i giochi sono stabilite le modalità per la generazione e conservazione delle predette chiavi, nonché l'individuazione dei funzionari all'uopo incaricati».

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 41
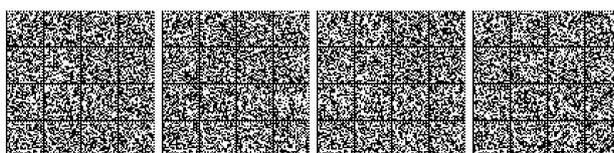
ALLEGATO

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI DELL'IMPORTO GIOCATO

NUMERI PRONOSTICATI	CATEGORIE DI VINCITA										
SORTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1,06	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	2,13	53,19	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	1,06	10,64	106,38	-	-	-	-	-	-
5	-	-	1,06	4,26	15,96	212,77	-	-	-	-	-
6	-	-	-	2,13	10,64	106,38	2.127,66	-	-	-	-
7	1,06	-	-	-	4,26	42,55	425,53	4.255,32	-	-	-
8	1,06	-	-	-	-	21,28	212,77	1.063,83	21.276,60	-	-
9	2,13	-	-	-	-	10,64	42,55	425,53	4.255,32	106.382,98	-
10	2,13	-	-	-	-	5,32	15,96	159,57	1.595,74	31.914,89	1.063.829,79

Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 0, 4, 5, 6 o 7 numeri con quelli estratti.

La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 1,06-4,26-42,55-425,53-4255,32 la posta di gioco.

N.B. Viene erogato solo l'importo massimo conseguito.

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI DELL'IMPORTO GIOCATO

(AL NETTO DELLE RITENUTE PREVISTE)

NUMERI PRONOSTICATI	CATEGORIE DI VINCITA										
SORTI	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	2	50	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	1	10	100	-	-	-	-	-	-
5	-	-	1	4	15	200	-	-	-	-	-
6	-	-	-	2	10	100	2.000	-	-	-	-
7	1	-	-	-	4	40	400	4.000	-	-	-
8	1	-	-	-	-	20	200	1.000	20.000	-	-
9	2	-	-	-	-	10	40	400	4.000	100.000	-
10	2	-	-	-	-	5	15	150	1.500	30.000	1.000.000

Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 0, 4, 5, 6 o 7 numeri con quelli estratti.
La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 1-4-40-400 o 4.000 la posta di gioco.
N.B. Viene erogato solo l'importo massimo conseguito.

10A11365

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 settembre 2010.

Provvedimenti in favore dei comuni dell'Aquila in stato di dissesto.

IL MINISTRO
DELL'INTERNO

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche che, alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010;

Visto in particolare l'art. 14-*ter*, come introdotto dalla citata legge di conversione che, tra l'altro, autorizza la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto finanziario, per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che la ripartizione del contributo deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti;

Rilevato che, alla data di entrata in vigore della legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010, nell'ambito dei comuni della provincia dell'Aquila, soltanto il comune di Capistrello è in stato di dissesto finanziario, deliberato ai sensi dell'art. 246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire il contributo di cui all'art. 14-*ter* del sopracitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, al solo comune di Capistrello, nei limiti dei debiti accertati dalla commissione straordinaria di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 14-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», per l'anno 2010, è attribuito, nel limite massimo di 2 milioni di euro, al comune di Capistrello, in stato di dissesto finanziario, per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro: MARONI

10A11363

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica del PDG 12 novembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, in Nola.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 12 novembre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, con sede legale in Nola (Napoli), piazza Giordano Bruno n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02868051216, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota 29 aprile 2010 prot. m. dg DAG 19 maggio 2010 n 71159.E con la quale l'avv. Raffaele Soprano, nato a Nola (Napoli) il 10 ottobre 1950, in qualità di Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di: dott. Staiano Rocchina, nata a Potenza il 14 gennaio 1970, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica del P.DG. 12 novembre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, con sede legale in Nola (Napoli), piazza Giordano Bruno n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02868051216, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: dott. Staiano Rocchina, nata a Potenza il 14 gennaio 1970.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11235

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Palomba Piergiorgio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Palomba Piergiorgio, nato il 5 ottobre 1965 a Civitavecchia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Siena nel luglio 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da apposito certificato;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte di appello di Roma di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il «Ministerio dell'educacion» spagnolo, con atto del 19 settembre 2007, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 19 ottobre 2004, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de abogados di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
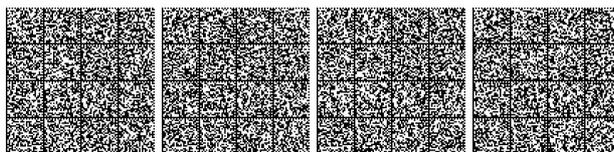
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Palomba Piergiorgio, nato il 5 ottobre 1965 a Civitavecchia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11136

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Aida Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gomez Aida Beatriz, nata il 24 giugno 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Bioquimica», come attestato dal «Colegio de Bioquimicos de Tucuman», cui è iscritta dal novembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Bioquimica» presso la «Universidad Nacional de Tucuman» dal dicembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, si ritiene necessario applicare. le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, rilasciata in data 4 novembre 2008 dalla Questura di Roma, valida fino al 4 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gomez Aida Beatriz, nata il 24 giugno 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di «Bioquimica», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulla seguente materia: *a)* Genetica.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

10A11137

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mulletja Lindita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mulletja Lindita nata a Tirana il 14 novembre 1969, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Inxminier Agrar», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizo in italia della professione di «Dottore agronomo e dottore forestale» sez. A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Inxminier Agrar me specialitet prodi bimor», conseguito presso l'«Universitet Bujgesor de Tiranes» in data 31 marzo 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma il 21 marzo 2008 con scadenza in data 6 dicembre 2010, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mulletja Lindita nata a Tirana il 14 novembre 1969, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e dottori forestali» sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

2. Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) Estimo.

3. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sez. A.

10A11138

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Ciriaco Talita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Da Costa Ciriaco Talita ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'IREF;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito nell'anno 2010 presso il «Centro Universitario Metodista Izabela Hendrix» di Belo Horizonte (MG-Brasile) dalla sig.ra Da Costa Ciriaco Talita, nata a Teofilo Otoni (MG-Brasile) il giorno 27 luglio 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Da Costa Ciriaco Talita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10915

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicole Julião De Oliveira Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nicole Julião de Oliveira Renata ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeira conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'IREF;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermeira conseguito nell'anno 2003 presso l'«Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina» di São Paulo (Brasile) dalla sig. ra Nicole Julião de Oliveira Renata, nata a São Paulo (Brasile) il giorno 13 giugno 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Nicole Julião de Oliveira Renata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10916

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Charan Jyothi Naidoo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Charan Jyothi Naidoo nato a Southport (Gran Bretagna) il giorno 23 marzo 1968, di cittadinanza britannica, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Primary Qualification - Certificate of experience» rilasciato in data 30 giugno 2000 dalla Royal College of Surgeons in Ireland - Irlanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Primary Qualification - Certificate of experience» rilasciato dalla Royal College of Surgeons in Ireland - Irlanda – in data 30 giugno 2000 al sig. Charan Jyothi Naidoo, nato a Southport (Gran Bretagna) il giorno 23 marzo 1968, di cittadinanza britannica, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Charan Jyothi Naidoo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10917

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mota Amaral Aline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mota Amaral Aline ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Enfermagem» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Aquisito, nella seduta del 15 luglio 2010, il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Enfermagem» conseguito nell'anno 2001 presso l'Università di Fortaleza (Brasile) dalla sig.ra Mota Amaral Aline, nata a Maceió (AL-Brasile) il giorno 23 ottobre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mota Amaral Aline è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Ildirettore generale: LEONARDI

10A10918

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lozinca Gabi-Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lozinca Gabi-Georgeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008 dalla sig.ra Lozinca Gabi-Georgeta nata a Bacau (Romania) il giorno 17 giugno 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lozinca Gabi-Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10919
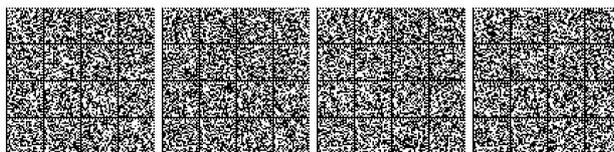
DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Klaus Gadner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico, odontoiara, medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Klaus Gadner nato a Bolzano (Italia) il giorno 3 febbraio 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Doctor Medicinae Universae rilasciato in data 24 maggio 1997 dalla «Leopold Franzens Universität Innsbruk» – Austria al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 20 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Klaus Gadner ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis uber distaatliche Zahnärztliche Prüfung rilasciato in data 4 maggio 2004 dalla Universität Erlangen – Nürnberg – Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la medesima l'istanza del 20 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Klaus Gadner ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie rilasciato in data 24 luglio 2007 dalla Osterreichische Ärztekammer –Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Doctor Medicinae Universae rilasciato in data 24 maggio 1997 dalla «Leopold Franzens Universität Innsbruk» – Austria al Sig. Klaus Gadner, nato a Bolzano (Italia) il giorno 3 febbraio 1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il titolo di Zeugnis uber distaatliche Zahnärztliche Prüfung rilasciato in data 4 maggio 2004 dalla Universität Erlangen – Nürnberg – Germania al Sig. Klaus Gadner, nato a Bolzano (Italia) il giorno 3 febbraio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 3.

A partire dalla data del presente decreto il sig. Klaus Gadner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, - Albo medici e Albo odontoiatri - che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il titolo di «Fächarzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie» rilasciato dall'Osterreichische Ärztekammer - Austria, in data 24 luglio 2007 al sig. Klaus Gadner nato a Bolzano (Italia) il giorno 3 febbraio 1971 è riconoscimento quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 5.

Il sig. Klaus Gadner, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 3, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10920

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Stefan Ludwig Gerhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico, odontoiara, medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Ludwig Gerhard nato a Monaco (Germania) il giorno 27 aprile 1964, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Universae Medicanae Doctoris Gradum conseguito in data 8 dicembre 1994 presso l'Universitate Ludovico-Maximilianea Monacensi della Germania al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 22 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Ludwig Gerhard ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Medicanae Dentisticae Doctoris Gradum conseguito in data 28 novembre 1995 presso l'Universitate Ludovico-Maximilianea Monacensi della Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la medesima istanza del 22 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Ludwig Gerhard ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie conseguito in data 27 gennaio 2003 presso l'Osterreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Universae Medicanae Doctoris Gradum conseguito in data 8 dicembre 1994 presso la Universitate Ludovico-Maximilianea Monacensi della Germania dal sig. Stefan Ludwig Gerhard, nato a Monaco (Germania) il giorno 27 aprile 1964, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il titolo di Medicanae Dentisticae Doctoris Gradum conseguito in data 28 novembre 1995 presso la Universitate Ludovico-Maximilianea Monacensi della Germania dal sig. Stefan Ludwig Gerhard, nato a Monaco (Germania) il giorno 27 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 3.

A partire dalla data del presente decreto il sig. Stefan Ludwig Gerhard è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, - albo medici e albo odontoiatri - che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il titolo di «Fächarzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie» conseguito presso l'Osterreichische Ärztekammer - Austria, in data 27 gennaio 2003 dal sig. Stefan Ludwig Gerhard nato a Monaco (Germania) il giorno 27 aprile 1964 è riconoscimento quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 5.

Il sig. Stefan Ludwig Gerhard, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 3, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10921

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eder Edith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eder Edith, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydro-Balneotherapie», rilasciato il giorno 24 maggio 2007 dallo «ŐBG Osterreichische Bildungsgesellschaft Drumbl Ges.b.R.» di Graz (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1º dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), dalla sig.ra Eder Edith nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 18 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11149

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Muhlberger Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Muhlberger Karin, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte(r) Ergotherapeut(in)» conseguito in Austria presso la «Akademie fur den Ergotheratischen Dienst des Landes Steiermark an der Sigmund-Freud-Klinik» - Accademia per i Servizi di Terapia Occupazionale del Land della Stiria presso la Clinica Sigmund Freud - di Graz, in data 30 settembre 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Terapista Occupazionale»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomierte(r) Ergotherapeut(in)» conseguito in Austria in data 30 settembre 2002, presso la «Akademie fur den Ergotherautischen Dienst des Landes Steiermark an der Sigmund-Freud-Klinik» - Accademia per i Servizi di Terapia Occupazionale del Land della Stiria presso la Clinica Sigmund Freud - di Graz, con autorizzazione ad eserciatre l'attività professionale di «Diplomierte(r) Ergotherapeut(in)» a partire dal giorno 30 settembre 2002, dalla sig.ra Muhlberger Karin nata a Knittelfeld (Austria) il giorno 1° ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale» (Decreto ministeriale n. 136/97).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11150

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 agosto 2010.

Approvazione del modello del certificato attestante la conformità ai requisiti di stabilità previsti dall'art. 5 e dall'allegato I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 (Stockholm Agreement).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la convenzione internazionale SOLAS '74, come emendata dal relativo protocollo n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modifiche modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 «attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri»;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del modello del certificato attestante la conformità ai requisiti di stabilità previsti dall'art. 5 e dall'allegato I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo all'attestazione di conformità ai requisiti di stabilità previsti dall'art. 5 e dall'allegato I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2010

Il comandante generale: LOLLI

ALLEGATO

Certificato di rispondenza al Decreto Legislativo 14 Marzo 2005, n. 65
(Attuazione della direttiva europea 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri)
Certificate of compliance with Italian Decree dated 14th March 2005,No. 65
Implementation of European Directive 2003/25/EC on specific stability requirements for ro-ro passenger ships

No. ………

rilasciato in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 7 del
Decreto Legislativo 14 Marzo 2005, n. 65
issued under the provision of the article 7 of Italian Decree dated 14th March 2005, No. 65

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

Dal/*by*

ORGANISMO RICONOSCIUTO DELLA NAVE

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**Stazza lorda** *Gross tonnage*
Data impostazione chiglia[1] *Date on which keel was laid*	

SI CERTIFICA CHE:
This is to certify that
La nave soddisfa i requisiti dell'allegato I al Decreto Legislativo 14 marzo 2005, n. 65 - "Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri" - tenuto conto anche dei risultati:
The ship complies with the specific stability requirements of the Annex I of the Italian Decree dated 14th March 2005 - "implementation of European directive 2003/25/CE on specific stability requirements for ro-ro passenger ships" - taking also into account the outcome of:

☐ dei calcoli di stabilità in allagamento eseguiti con acqua sul ponte nelle condizioni di carico di cui al fascicolo di stabilità approvato con n°…….. in data………….. e con le seguenti assunzioni:
- massima immersione (m)
- massima altezza significativa d'onda (m)

the damage stability calculations carried out with water on deck for the loading conditions contained in the Stability Booklet approved with No. ………… on …………….. with the following assumptions:
- *maximum draught (m)*
- *maximum significant wave height (m)*

☐ delle prove in vasca, autorizzate dall'Amministrazione quali equivalenti ai calcoli di stabilità in allagamento con acqua sul ponte, considerando la peggiore condizione di falla corrispondente alla seguente condizione:
- massima immersione (m)
- massima altezza significativa d'onda impiegata nelle prove in vasca (m)
- assetto longitudinale (m)
- assetto trasversale (m)
- massimo valore operativo di KG (m)

come da "Rapporto di prova n° …… del ………….." in accordo al quale sono state elaborate le condizioni di carico di cui al fascicolo di stabilità approvato con n. ……… in data …….

tank tests, authorized by the Administration as equivalent to damage stability calculation with water on deck, considering the worst damage case assuming the following conditions:
- *maximum draught*
- *maximum significant wave height imposed during the tank tests (m)*
- *trim (m)*
- *heel (m)*
- *maximum allowable KG (m)*

as per "Test Report No.…… carried out on………." on the basis of which the loading conditions of the Stability Booklet approved with No. ………… on ……….. have been prepared:

La nave soddisfa i requisiti applicabili della convenzione SOLAS in materia di compartimentazione stagna e stabilità in condizione di allagamento e:
The ship is in compliance with applicable Solas Convention and relating to watertight subdivision and stability in damaged condition and

☐ opera esclusivamente in tratti di mare con altezza significativa d'onda pari od inferiore a 1,5 m.
operates exclusively in areas with a significant wave height not greater than 1,5 m.

Limitazioni operative, se previste:
Operational restrictions, if any
- area operative/*area of operation*:
- periodo dell'anno/*period of the year*:

Rilasciato a: ______________
Issued at:

Il______________
on

Timbro e firma
Seal or stamp and signature

10A11300

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.» in Todi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2007 con il quale al laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (Perugia), Località Pantalla è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione inviata dal laboratorio sopra indicato in data 18 agosto 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (Perugia), Località Pantalla, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi organici (1-10000 mg/Kg)	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2009
Acidità fissa (> 0,5 meq/l >0,045 g/l)	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale (0,1-10,0 g/L 1-130 meq/L)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile (0,03 -2,00 g/l)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico (> 20 mg/l)	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Acido sorbico (0,2-40 mg/l)	PP-VI-35 rev. 1 2009
Alcol complessivo (3-26 %)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Anidride solforosa libera (0,5-50 mg/ll)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa totale (1-300 mg/l)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Calcio (>0,1 mg/l)	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche (Intensità:0,9-20 Tonalità: 0,04-20)	PP-VI-27 rev. 0 2009
Ceneri (0,1-4,5 g/l)	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (1-1000 mg/l di Cl)	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Composti fenolici totali (10-100 numero di indice)	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Estratto secco non riduttore (10-3000 g/L)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale (0,15-70 g/l)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Ferro (>0,2 mg/l)	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Istamina in HPLC (0,025-100 mg/l)	PP-VI-32 rev. 4 2009
Litio (> 0,03 mg/L)	DM 12/03/86 S.O. n. 58 alla G.U.R.I. n. 161 14/07/1986 allegato 30

Magnesio (>0,02 mg/l)	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica a 20°C (0,98000-1,12000 g/L)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Meso-inositolo, Scillo-inositolo e Saccarosio (>10 mg/Kg)	PP-MO-01 rev. 0 2009
Metanolo (1-400 mg/l 0,01-1ml/100 ml di alcol)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
Ocratossina A (> 0,01 mg/l)	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH (2,50-5,00 unità di pHl)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo (>20 mg/ml)	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Potassio (>0,1 mg/l)	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009
Prinicipali antociani in HPLC (Vini rossi e rosati) (>= 0,5%)	OIV MA-F-AS315-11-ANCYAN 2009
Prolina (>5 mg/l)	DM 12/03/86 S.O. n. 58 alla G.U.R.I. n. 161 14/07/1986 allegato XXVII
Rame (>0,08 mg/l)	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio in GC (10-500 mg/l)	PP-VI-31 rev. 2 2009
Sodio (>0,02 mg/l)	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati (0,2-2g/L)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico (0,1-18%)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zinco (>0,05 mg/l)	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori (0,2-300g/l)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A11194

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «pH S.r.l.» in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2006 con il quale al laboratorio «pH S.r.l.», ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - Via Sangallo n. 29 - Località Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «pH S.r.l.», ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) – Via Sangallo n. 29 - Località Sambuca Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte II Met II
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido Citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido Sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride carbonica, sovrappressione	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009, OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU Met. 2.3 2009
Bromo	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met XLVIII
Cationi totali	Reg. CE 606/2009 allegato IV B.a
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloro organico	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met XLVII
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Conduttività	Reg. CE 606/2009 allegato IV B.b
Derivati cianici	OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (qualitativo)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL Met 2 2009
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte II Met VI
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC Met 4 2009
Fluoro	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met L
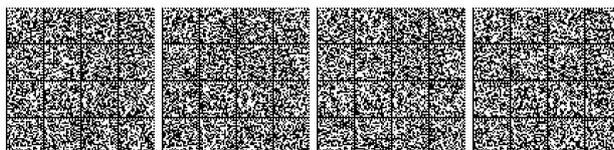
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL Met 5.11 2009
Materie coloranti estranee	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte I Met XXXVIII
Meso-inositolo, scillo-inositolo e saccarosio	Reg CE 606/2009 allegato IV B.f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN Met 3 2009
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Stabilità	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte I Met III
Tenore zuccherino (grado rifrattometrico a 20°C)	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte II Met V
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL Met 4.C 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED Met 3.2 2009

10A11195
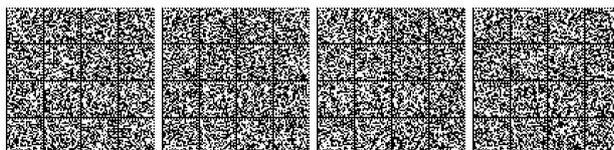
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ocusynt»

Estratto determinazione V&A/N n. 1709 del 2 settembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OCUSYNT, nelle forme e confezioni:

«0,005 % collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml;

«0,005 % collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) Italia, codice fiscale n. 03696500655.

Confezione: «0,005 % collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml - A.I.C. n. 038612014 (in base 10) 14UC1G (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione (conservare in frigorifero 2-8°C), nella confezione originale per riparare il medicinale dalla luce. Dopo la prima apertura della busta di alluminio: conservare in frigorifero (a +2 - +8°C) ed utilizzare entro sette giorni; i contenitori residui devono essere eliminati. Il contenitore monodose deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura; il medicinale residuo deve essere eliminato.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: latanoprost 0,005 g. Una goccia contiene circa 1,5 mcg di latanoprost;

eccipienti: sodio cloruro 4,1 mg; sodio diidrogeno fosfato monoidrato 4,6 mg; disodio idrogeno fosfato anidro 4,74 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Produttore del principio attivo: Cayman Chemical Company, 1180 E. Ellsworth Road-Ann Arbor, MI 48108, USA.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.a., Contrada Canfora, Fisciano (Salerno), Italia (tutte le fasi).

Confezione: «0,005 % collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 038612026 (in base 10) 14UC1U (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione (conservare in frigorifero 2-8°C), nella confezione originale per riparare il medicinale dalla luce. Dopo la prima apertura del flacone deve essere conservato a temperatura non superiore a 25°C e il medicinale deve essere utilizzato entro ventotto giorni; trascorso tale periodo il medicinale residuo deve essere eliminato. Riportare la data di prima apertura nell'apposito spazio previsto sulla scatola).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: latanoprost 0,005 g. Una goccia contiene circa 1,5 mcg di latanoprost;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,2 mg; sodio cloruro 4,1 mg; sodio diidrogeno fosfato monoidrato 4,6 mg; disodio idrogeno fosfato anidro 4,74 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Produttore del principio attivo: Cayman Chemical Company, 1180 E. Ellsworth Road-Ann Arbor, MI 48108, USA.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.a., Contrada Canfora, Fisciano (Salerno), Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,005% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml - A.I.C. n. 038612014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «0,005% collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 038612026.

Classe di rimborsabilità: «A(PT)».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,40.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: «0,005% collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 038612026.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 78.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «0,005% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml - A.I.C. n. 038612014 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «0,005% collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 038612026 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11298

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neuramide».

Con la determinazione n. aRM - 55/2010 -1180 del 02/09/2010 è stata revocata, dell'art. 141, comma 2, paragrafi *b)* e *c)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ditta Difa Cooper S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

NEURAMIDE «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale da 1,3 ml (A.I.C.n. 005104029).

10A11299
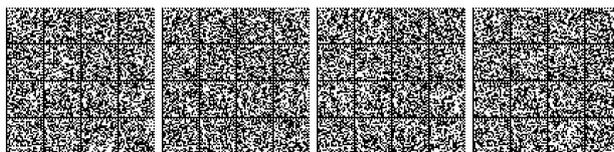
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Avviso relativo al comunicato del Presidente 29 luglio 2010, recante: «Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni ex articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006».

Il modello A allegato al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2010, si intende così modificato: la segnalazione concernente servizi e forniture (lettera *b*) va inviata alla direzione generale servizi e forniture (e non alla direzione generale vigilanza lavori). Pertanto l'indirizzo corretto è:

b) per servizi/forniture: all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Direzione generale vigilanza servizi e forniture - Ufficio segnalazione inadempimenti (Ufficio *USI)* - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Telefax 06/36723268.

Il modello C, si intende così modificato: la segnalazione all'Ufficio sanzioni concernente i lavori (lettera *a*) va inviata alla Direzione generale vigilanza lavori - Ufficio sanzioni (Ufficio USLA) - Telefax 06/36723810; la segnalazione concernente servizi e forniture va inviata alla Direzione generale vigilanza servizi e forniture - Ufficio sanzioni - Telefax 06/36723052.

Pertanto gli indirizzi corretti sono i seguenti:

a) per lavori: all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Direzione generale vigilanza lavori - Ufficio sanzioni (Ufficio USLA) - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Telefax 06/36723810;

b) per servizi/forniture: all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Direzione generale vigilanza servizi e forniture - Ufficio sanzioni - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Telefax 06/36723052.

10A11364

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013. - Avviso Pubblico ai Comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento».

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Organismo Intermedio del POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, ha emanato un Avviso Pubblico per finanziare la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Tale iniziativa consentirà di sperimentare e realizzare forme avanzate di efficienza energetica su edifici pubblici, con priorità su quelli aventi pregio architettonico, paesaggistico, storico e culturale e, nel contempo, promuoverà la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative volte a ridurre i consumi energetici, garantendo così positive ricadute ambientali ed economiche nei territori.

Le Amministrazioni interessate potranno presentare istanza, nelle modalità descritte dall'Avviso Pubblico, entro l'8 novembre 2010.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, via mail, all'indirizzo poinenergia@minambiente.it ovvero telefonicamente al numero 06 5722 8063 – 06 5722 8242.

Il testo completo dell'Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Programma www.poienergia.it , sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente www.minambiente.it e nei siti istituzionali delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

10A11558

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - quadrimestre 2010

Con decreti direttoriali del 2 settembre 2010, vistati dall'ufficio centrale del bilancio in data 7 e 9 settembre 2010, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1935:

Breseghello Silvana, nata a S. Elena (Pordenone) l'11 settembre 1935, notaio residente nel Comune di Rovigo (distretto notarile di Rovigo), è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 settembre 2010;

Cecchetti Mario, nato a Roma il 19 settembre 1935, notaio residente nel Comune di Vicchio (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), è dispensato, dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 settembre 2010;

Ciancarelli Roberto, nato a L'Aquila il 26 dicembre 1935, notaio residente nel Comune di L'Aquila (distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 dicembre 2010;

Ciurcina Rosario, nato a Canicattini Bagni (Siracusa) il 19 settembre 1935, notaio residente nel Comune di Nichelino (Torino) (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato, dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 settembre 2010;

De Cinque Germano, nato a Casoli (Chieti) il 26 dicembre 1935, notaio residente nel Comune di Chieti (distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 dicembre 2010;

Di Iorio Leonardo, nato a Napoli il 25 ottobre 1935, notaio residente nel Comune di Torre del Greco (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 ottobre 2010;

Feroli Giuseppe, nato a Roma l'8 dicembre 1935, notaio residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 dicembre 2010;

Gabei Roberto, nato a Alessandria il 3 settembre 1935, notaio residente nel Comune di Alessandria (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona), è dispensato, dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 settembre 2010;

Ghisalberti Gianfranco, nato a San Pellegrino (Bergamo) il 21 novembre 1935, notaio residente nel Comune di Zogno (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 novembre 2010;

Inzirillo Giorgio, nato a Mineo (Catanai) il 1° ottobre 1935, notaio residente nel Comune di Belpasso (Catania) (distretto notarile di Catania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° ottobre 2010;

Nossa Attilio, nato a Bergamo il 18 dicembre 1935, notaio residente nel Comune di Calusco D'Adda (Bergamo) (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 dicembre 2010;

Perissinotto Lina, nata a Milano il 7 dicembre 1935, notaio residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensata, dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 dicembre 2010;

Pelliccioni Fernando Maria, nato a Rimini il 31 ottobre 1935, notaio residente nel Comune di Rimini (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 ottobre 2010;

Rissotti Remo, nato a Pontecurone (Alessandria) il 6 novembre 1935, notaio residente nel Comune di Tortona (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 novembre 2010;

Tucci Pace Amalia Rosaria nata a Napoli il 6 ottobre 1935, notaio residente nel Comune di Frattamaggiore (Napoli) (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 ottobre 2010.

10A11501

MINISTERO DELLA SALUTE

Aggiornamento elenco medici di bordo autorizzati e supplenti a seguito della revisione generale disposta con decreto 28 gennaio 2009.

Con decreto dirigenziale 5 agosto 2010 sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti che hanno effettuato la revisione generale indetta con decreto ministeriale 28 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2009) e successivo decerto 5 marzo 2010 (pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 maggio 2010).

Il testo completo del decreto e dei relativi allegati sono consultabili all'indirizzo http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsb?label=uffici&id=171

10A11366

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-222) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.